

Decreto federale concernente la proroga dell'impiego dell'esercito a protezione di installazioni minacciate

del 1° settembre 1999

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 85 numero 9 della Costituzione federale;

visto l'articolo 70 della legge militare¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 23 giugno 1999²,

decreta:

Art. 1

La proroga del servizio d'appoggio dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza a protezione di installazioni minacciate³, decisa dal Consiglio federale il 31 maggio 1999, è approvata.

Art. 2

L'impiego dell'esercito per l'adempimento del servizio di sorveglianza nell'ambito dei compiti di protezione previsti dal diritto internazionale pubblico dura al massimo fino al 30 aprile 2000.

Art. 3

Il presente decreto, che non è di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 30 agosto 1999

Il presidente, Rhinow

Il segretario, Lanz

Consiglio nazionale, 1° settembre 1999

La presidente, Heberlein

Il segretario, Anliker

1530

1 RS 510.10

2 FF 1999 6149

3 FF 1999 2683